



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

117/2016
Settembre/10/2016 (*)
Napoli 21 Settembre 2016

Con la risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti circa la detraibilità delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio (non coniugato o unito civilmente con il proprietario/detentore dell'immobile).

Come noto dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, meglio conosciuta come "Legge Cirinnà", recante la "**Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze**", che **ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili**, stabilendo che – *fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."* (comma 20)

Si segnala che nel numero **84/2016 del 16/06/2016 della presente rubrica**, si è già provveduto ad analizzare i riflessi e gli effetti che la suddetta legge ha prodotto sul rapporto di lavoro e nell'ambito previdenziale/fiscale.

Orbene ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal **convivente more uxorio**, a seguito quesito pervenuto da un contribuente.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

L'istante dell'interpello, con il proprio quesito, ha fatto presente di aver eseguito, nel 2015, assieme alla propria convivente, lavori di ristrutturazione nell'appartamento in cui la coppia vive, condividendo le relative spese; ha precisato, inoltre, che dal 2011 ha trasferito la propria residenza in tale immobile di proprietà della convivente che vi risiedeva già prima dell'inizio della convivenza.

L'istante ha chiesto se **in qualità di convivente possa beneficiare della detrazione per le suddette spese di ristrutturazione**, sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 26543/2008, sezione tributaria, secondo cui la condizione del convivente "more uxorio" è equiparata a quella del coniuge convivente, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di comodato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate prima di fornire risposta all'interpello pervenuto, svolge un ragionamento articolato prendendo le mosse dall'analisi della normativa dettata dall'art. 16 bis del TUIR.

L'Agenzia ricorda in premessa che **ai sensi del comma 1 del citato art. 16-bis, la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione.**

In ordine all'ambito soggettivo di applicazione del beneficio, l'Agenzia ricorda che con la **circolare n. 57 del 1998**, è stato chiarito che la disposizione che ha introdotto la detrazione dall'Irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti non pone ulteriori condizioni né

soggettive né oggettive e che **il diritto alla detrazione spetta** (*se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico*) **al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso** (uso, usufrutto, abitazione), **nonché all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile.**

Con prassi successiva, poi, (circolare n. 121 del 1997) è stato chiarito che **la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori**, purché sia convivente e sostenga le spese. Intendendo per "**familiari**", a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, **il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.**

Pertanto conclude l'Agenzia delle Entrate, sulla base della prassi riportata, **il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile**, nei termini sopra indicati, **e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficiare della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.**

Tale prassi tuttavia, rileva l'Agenzia nella risoluzione in esame, deve essere riconsiderata alla luce della recente legge sulle unioni civili, **legge n. 76/2016, che ha dato pari valore al vincolo giuridico derivante dal matrimonio e a quello prodotto dalle unioni civili** (fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate e quelle sull'adozione).

La citata legge n. 76 del 2016, ricorda l'Agenzia, **estende ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi** (*quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari*) e **riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione**, per un periodo determinato, nonché **la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso** di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Tale legge, ricorda l'Agenzia, pur non avendo previsto un'analogha equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha esteso, tuttavia, ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi (*diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie*), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l'immobile abitato. Ed è proprio la

disponibilità dell'immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l'esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi.

Sulla base della nuova disciplina e del mutato quadro normativo di riferimento, l'Agenzia conclude che **il convivente more uxorio che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi**, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis TUIR, così ad esempio come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, **il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC